



Pier Francesco Tropea

L'errore medico nella contraccezione ormonale

Negli ultimi decenni in tutti i Paesi industrializzati del mondo si è affermata una politica demografica il cui obiettivo primario è la riduzione della natalità, al fine di evitare il sovrappopolamento della popolazione e quindi l'incidenza di insostenibili costi sociali. A livello del nucleo familiare, si è venuta così affermando l'esigenza del ricorso a una contraccezione che nella pillola anticoncezionale ha riconosciuto lo strumento più idoneo sotto il profilo dell'efficacia contraccettiva e della praticità d'uso.

In realtà, il ricorso da parte della coppia a un severo controllo delle nascite riconosce motivazioni ben più ampie, prima fra tutte quella di considerare la nascita di un figlio come un evento non casuale ma programmato, nell'ottica di una procreazione pienamente responsabile. Peraltro il concetto della procreazione libera e consapevole ha assunto in questi ultimi anni una sua precisa configurazione nella valorizzazione degli articoli 2 e 13 della Costituzione Italiana che stabiliscono rispettivamente la garanzia dei diritti dell'uomo e l'inviolabilità della libertà personale.

È indubbio dunque che la procreazione rappresenta oggi un diritto inalienabile della persona che va esercitato nell'ambito della libertà dell'individuo, della cui personalità costituisce una parte preminente.

L'esercizio della contraccezione è da considerare pertanto l'espressione più significativa della libertà personale, come tale finalizzata ad una scelta della coppia meditata e consapevole nei riguardi della procreazione.

Quanto premesso consente di comprendere il significato di una richiesta indirizzata al medico di un mezzo contraccettivo, il cui fallimento impegna la responsabilità del sanitario in termini di diligenza, perizia e prudenza rispetto alla domanda avanzata dalla donna non desiderosa di prole.

In brevi termini, il ginecologo può essere chiamato giudizialmente a rispondere nei casi in cui la prestazione sanitaria, finalizzata all'obiettivo dell'ottenimento di una contraccezione,

La prescrizione di un farmaco errato rispetto all'indicazione terapeutica richiesta può comportare per il sanitario l'attribuzione di una colpa professionale, con conseguenze rilevanti anche sotto il profilo del risarcimento economico nei confronti del paziente danneggiato

fallisca nei suoi intenti a causa di una documentata imperizia o negligenza del Medico.

Fino ad oggi la Giurisprudenza, nei pochi casi noti in letteratura, si è occupata di tale problematica limitatamente al fallimento di un intervento di sterilizzazione tubarica o di vasectomia, evenienze nelle quali il Medico è chiamato a rispondere, non soltanto di mancato adempimento di una obbligazione di mezzi (tradizionalmente richiesta in ambito sanitario), ma anche per non aver adempiuto a quella obbligazione di risultato che, nell'obiettivo dell'intervento chirurgico, doveva essere necessariamente raggiunto.

In altre circostanze i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sul fallimento di un'interruzione di gravidanza, la cui conseguenza, rappresentata dalla prosecuzione di una gestazione indesiderata, ha comportato la ri-

La nascita non desiderata, o comunque non programmata, di un figlio come conseguenza di un fallito trattamento contraccettivo farmacologico può comportare per la coppia un danno, patrimoniale ed esistenziale, risarcibile

chiesta di un risarcimento in termini economici, corrispondente alle spese sostenute per il mantenimento fino alla maggiore età di un figlio non programmato dalla coppia.

Non risultano invece precedenti casistici giurisprudenziali concernenti l'evento di una gravidanza indesiderata come conseguenza di un fallito trattamento contraccettivo farmacologico, per cui appare di estremo interesse la conoscenza di una pronuncia di merito (Trib. Monza, 19 aprile 2005) nella quale vie-

ne affrontata tale problematica, con particolare riferimento all'ipotesi di un danno risarcibile subito dalla coppia.

Nel caso di cui ci occupiamo, alla richiesta della prescrizione di un contraccettivo ormonale, avanzata da una giovane coppia che desiderava procrastinare un concepimento programmando in epoca successiva, il medico di fiducia aveva creduto di ottemperare somministrando un farmaco ormonale di tipo sequenziale, tradizionalmente adoperato per la terapia sostitutiva della menopausa.

All'instaurarsi di una gravidanza, sopravvenuta in corso di trattamento dopo qualche mese rispetto all'inizio della terapia suddetta, faceva seguito la citazione in giudizio del medico con la richiesta di un risarcimento del danno conseguente all'avvenuta gravidanza non programmata. Un primo dato da sottolineare in ordine al caso oggetto di contenzioso giudiziario è relativo all'affermazione di un inadempimento contrattuale configurabile nella prestazione sanitaria del medico, nel momento in cui quest'ultimo ha prescritto alla paziente un farmaco errato rispetto all'indicazione tera-

peutica richiesta. Non vi è dubbio infatti che un preparato ormonale facente parte della categoria delle sostanze finalizzate al trattamento farmacologico della sindrome menopausale non possiede un'azione contraccettiva, sebbene i costituenti di tale prodotto siano spesso simili a quelli presenti nella classica pillola anticoncezionale. Pertanto, l'errata indicazione medica configura un inadempimento del sanitario titolare della prescrizione, secondo quanto previsto dall'art. 1218 C.C. lad-

dove viene statuito che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno".

Sulla base di tale affermazione di principio, rimane da definire il tipo di danno che subisce la coppia in conseguenza dell'instaurarsi di una gravidanza indesiderata e conseguentemente l'entità del risarcimento attribuibile da parte del giudice.

In prima istanza va considerato il danno patrimoniale che la coppia subisce dovendo provvedere al mantenimento di un figlio non programmato, spesso a causa di contingenti problemi economici. Pur essendo condivisibile la tesi, sostenuta autorevolmente in sede giudiziaria (Tribunale di Milano, 20 ottobre 1997), dell'inopportunità di considerare la nascita di una nuova vita solo in termini economici, svuotandone il profondo significato morale ed affettivo, è pur vero che la nascita di un figlio comporta in seno al ménage coniugale un onere finanziario non irrilevante, ragion per cui la programmazione delle nascite da parte della coppia costituisce una scelta consapevole dettata da precise esigenze di tipo economico. Pertanto alla coppia costretta, a causa di un errore medico, a far fronte ad una gravidanza indesiderata, va riconosciuto un danno patrimoniale, purché documentato rispetto alle ridotte possibilità economiche della coppia stessa, e ciò in relazione alla necessità per il giudice di quantificare il danno sotto forma di costi necessari al mantenimento del figlio non programmato.

Un secondo elemento di rilevante interesse nel caso in esame riguarda la possibilità di comprovare l'incidenza di un danno non patrimoniale, nella fattispecie configurabile come danno cosiddetto esistenziale.

Sulla definizione di questa tipologia di danno è ormai pacifico considerare come tale il pregiudizio che l'individuo subisce nel caso in cui si verifichi una lesione di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla persona, il che conduce ad un impedimento alla realizzazione della personalità dell'individuo stesso. Dopo la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 8827 dell'anno

2003, è stata riconosciuta l'esistenza del danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità al di là delle limitazioni poste dall'art. 2059 C.C. che ne condizionano l'ammissibilità alla dimostrazione di un fatto illecito integrante un reato.

In termini più chiari, si può affermare, secondo le autorevoli pronunce della Cassazione più sopra richiamate (n. 8827 e 8828 del maggio 2003) e della Corte Costituzionale (n. 233 del luglio 2003) che, ove un fatto doloso o colposo conduca ad una lesione di beni costituzionalmente protetti con conseguente danno non patrimoniale, è dovuto un risarcimento di tale danno indipendentemente dalla sussistenza di un reato.

Nel caso specifico, il danno esistenziale può essere riconosciuto, non soltanto sotto il profilo della lesione del diritto dei coniugi a decidere autonomamente e in piena libertà se e quando concepire, ma anche in relazione alle gravi limitazioni alla vita di relazione subite dalla coppia in conseguenza dell'instaurarsi di una gravidanza non desiderata e comunque non programmata.

Se la coppia che affronta l'esperienza di una gravidanza indesiderata è molto giovane, il danno esistenziale, a parere dei Giudici, è ancor meglio evidenziabile e quindi dimostrabile, in quanto le responsabilità morali e materiali che incombono sulla coppia consapevole di affrontare una gravidanza non voluta inducono molto spesso una condizione di disagio psicologico, di stress e di mutamento nello stile di vita che si identifica agevolmente nella figura del danno esistenziale.

Tale danno deve essere riconosciuto, oltre che alla madre del nascituro, anche al padre in via diretta (e non riflessa), in quanto il pregiudizio "esistenziale" conseguente alla nascita indesiderata di un figlio si riverbera su entrambi i coniugi e non soltanto sulla gestante, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione n. 12195 del dicembre 1998, quest'ultima pronuncia essendo riferita alla nascita di un figlio malformato.

Tuttavia, nel caso in oggetto, il Tribunale di Monza ha ritenuto di riconoscere alla madre un risarcimento economico di entità maggiore rispetto a quello attribuito al padre del nascituro, in quanto la mamma subisce un peso più gravoso del coniuge per l'accudimento del figlio, con conseguente, maggior disagio in termini di fatica fisica e di stress.

La pronuncia in oggetto assume, a nostro giudizio, una particolare rilevanza, poiché dimostra quale importanza va assegnata alla semplice prescrizione medica, la cui errata compilazione può comportare per il sanitario l'attribuzione di una colpa professionale, con conseguenze assai rilevanti anche sotto il profilo del risarcimento economico nei confronti del paziente danneggiato. ■